

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori BAUSI, ROSI, MANCINO, JANNELLI, CIOCE,
MINEO, DI LEMBO, BUSSETI, SAPORITO, VITALONE, DERIU,
BOGGIO, DEL NERO e ROMEI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 DICEMBRE 1981

**Modificazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 576, sulla
riforma della previdenza forense**

ONOREVOLI SENATORI. — Il primo periodo di applicazione delle norme sulla previdenza forense, approvato con la legge 20 settembre 1980, n. 576, ha messo in evidenza alcuni inconvenienti, anche di rilevante gravità, in ordine ai quali è necessario ed urgente intervenire con opportune modifiche.

Le numerose vertenze che sono insorte in sede giudiziaria e le richieste di rimessione degli atti alla Corte costituzionale, sono circostanze che consigliano l'intervento legislativo per evitare difficoltà attuative che rischiano di diventare più gravi con il procedere della fase attuativa. Non va dimenticato che gli stessi organi della Cassa, e con questi gli organismi rappresentativi della categoria, hanno convenuto per tale necessità che, in qualche misura (vedasi relazione al Senato sulla legge n. 576 del 1980), già era stata prevista in sede d'esame della legge che oggi si propone di modificare.

D'altra parte, se allora premevano motivi di urgenza, determinati dalla necessità di eliminare il gravoso trattamento conse-

guente alla legge 22 luglio 1975, n. 319, in questa sede si ravvisa la necessità di affrontare globalmente gli inconvenienti che l'applicazione della legge va rivelando, senza limitarsi a piccoli correttivi che ben presto, a loro volta, si manifesterebbero insufficienti.

Le modifiche che si propongono, pertanto, riguardano i vari articoli e sono così motivate:

all'articolo 1 della legge: il principio stabilito dall'ultimo comma della tabella *F*, allegata alla legge n. 319 del 1975, era della piena cumulabilità di trattamenti erogati dalla Cassa con qualsiasi altro trattamento pensionistico. Si ritiene opportuno richiamare espressamente tale norma, che potrebbe sembrare travolta dall'abrogazione della tabella *F*.

All'articolo 2 della legge: il progetto di legge Cattanei n. 2509 e poi quello n. 117-B prevedevano la percentuale dell'1,75 per cen-

to per ogni anno di iscrizione: tale percentuale fu ridotta all'1,50 per cento nell'iter legislativo della legge, divenuta la n. 576 del 1980.

Sembra opportuno ripristinare l'1,75 in quanto minimo indispensabile a garantire, dopo 30-35 anni di lavoro, una pensione proporzionata. Tale coefficiente, successivamente alla legge in oggetto, è stato elevato per molte categorie professionali.

Si consideri che la percentuale dell'1,75 è stabilita nella legge n. 583 del 1977 per la Cassa geometri, nella legge n. 127 del 1980 per la previdenza delle ostetriche, nella legge n. 6 del 1981 per la Cassa ingegneri, e che nella legge per la previdenza sociale, esempio fondamentale di pensione calcolata col criterio retributivo, è stabilita la percentuale del 2 per cento; infine il testo unico numero 1092 del 1973 sulle pensioni statali stabilisce (articolo 44) la percentuale dell'1,80 per ogni anno di servizio.

Ricordiamo anche che il progetto Nob-rasco sulla Cassa unica prevedeva l'1,75 ed il progetto Bausi n. 305 del Senato prevedeva il 2 per cento. Non basta la possibilità, prevista dall'ultimo comma dell'articolo 2, di aumentare il coefficiente con decreto interministeriale, ma occorre che il coefficiente sia stabilito per legge in misura adeguata, in modo da dare subito agli scritti la sicurezza della misura della futura pensione.

Sul terzo comma: l'indicazione del secondo anno anteriore alla maturazione del diritto a pensione è frutto di un errore evidente, che produrrebbe una irragionevole sperequazione.

Sul quarto comma: l'attuale formulazione dà luogo ad un « sottominimo » nella pensione, quando invece la contribuzione non scende mai sotto il minimo: cioè introduce una sorta di mutualità alla rovescia, per cui i più poveri contribuiscono alla pensione dei più ricchi. Cosa assurda ed iniqua; molto più grave dell'apparente incongruenza di dare una pensione maggiore del reddito realizzato negli ultimi anni: diciamo apparente, perchè imponendo un contributo minimo, il reddito proporzionato (dieci volte) viene automaticamente presun-

to, onde non c'è nessuna incongruenza a che la pensione sia proporzionata a tale reddito presunto, su cui si determinano e si pagano sia il contributo personale dell'articolo 10 sia il contributo ripetibile dell'articolo 11.

Da questo consegue la proposta di soppressione del quarto comma.

Sul quinto comma: uno degli obiettivi principali dell'attuale legge è stato quello di abolire la progressività delle aliquote contributive in relazione al reddito, già stabilite nella tabella A della legge n. 319 del 1975. Con la disposizione qui criticata la progressività, uscita dalla porta, rientra dalla finestra: infatti stabilire che al reddito pensionabile corrispondono aliquote di contribuzione via via crescenti o stabilire che ad una stessa aliquota contributiva corrisponde una pensione via via decrescente, sono disposizioni in certo modo equivalenti.

Si propone dunque di confermare il principio fondamentale della legge, quello di legare reddito, contributo e pensione con un rapporto proporzionale fisso, sopprimendo il quinto comma.

Il principio di mutualità, che (in minore misura di quanto avvenga per le malattie) deve sussistere nei moderni sistemi pensionistici, è salvato dal contributo dell'articolo 11.

Il secondo comma dell'articolo 2, in relazione alla lettera a) del secondo comma dell'articolo 10, già provvede poi ad evitare la creazione dei cosiddetti « pensionati d'oro », fissando in 40 milioni il tetto del reddito pensionabile.

Anche il sesto comma deve essere soppresso; come esplicitamente propone la stessa Cassa: i pensionati versano lo stesso contributo (articolo 10, terzo comma) onde è giusto che non subiscano decurtazioni della pensione.

Nell'ottavo comma sono necessarie alcune correzioni per evitare assurde sperequazioni. Secondo il testo attuale, i pensionati che proseguono l'esercizio professionale hanno diritto ad un supplemento di pensione soltanto se continuano per cinque anni; se gli anni sono, ad esempio, 4 e mezzo, i pensionati, dopo aver pagato il contributo come tutti gli iscritti attivi, non ricevono niente.

Questa stortura, avverso la quale sono numerosi i ricorsi, deve assolutamente essere corretta e, a tali effetti, sembrano corrispondere le modifiche soppressive.

Lo stesso ottavo comma presenta poi una altra incongruenza, anch'essa rilevata dalla Cassa: a parità di reddito, il supplemento di pensione è pari alla metà delle percentuali da applicare per il calcolo della pensione base; invece il contributo personale (articolo 10, terzo comma) rimane lo stesso. Come si è detto, anche sull'opportunità di correggere tale ingiustizia, risulta convenire la stessa Cassa.

Infine il nono comma: la misura dell'1,75 deve essere sostituita, in conseguenza della modifica del primo comma, con quella del 2 per cento.

Sull'articolo 3: può essere utile chiarire che la pensione di anzianità è concessa a domanda mentre sembra opportuno escludere le limitazioni del secondo e quarto comma.

Al terzo comma il richiamo, corretto in conseguenza delle modifiche all'articolo 2, deve essere non più al quinto ma al terzo comma.

All'articolo 4: la limitazione della pensione di inabilità a coloro che sono iscritti prima del quarantesimo anno d'età è una limitazione ingiustificata, inutilmente crudele e certamente non necessaria e da ciò consegue la proposta di abolizione totale.

Si propone infine di attenuare la sanzione della perdita del beneficio (al terzo comma) in quella più giusta della sospensione.

All'articolo 5: è opportuno stabilire un minimo sicuro anche per la pensione di invalidità: per evitare incertezze si richiama il minimo di cui al terzo comma dell'articolo 2 (sei volte il contributo soggettivo minimo).

All'articolo 7: anche per le pensioni di reversibilità — che appaiono generalmente vanificate — si applica la limitazione, di cui al quarto comma, a coloro che si siano iscritti dal quarantesimo anno di età, che appare francamente eccessiva.

Per la reversibilità delle pensioni di vecchiaia e di anzianità, già ci sono i limiti dei 30 e dei 35 anni di iscrizione, nonchè gli al-

tri limiti stabiliti dalle richiamate norme della legge sulle pensioni statali.

La reversibilità delle pensioni di inabilità e di invalidità, nonchè la concessione di pensioni indirette, costituiscono applicazione di un principio di solidarietà, che non può, se alla legge vuol lasciarsi un senso, subire il limite stabilito nel quarto comma ed è per questo che se ne propone la soppressione.

All'articolo 10: per questo articolo vengono proposte due modifiche rilevanti.

La prima modifica, in armonia con quella che vedremo all'articolo 17, tende a togliere alla Cassa ogni carattere persecutorio nei confronti degli iscritti. Si vuole ottenere che, come stabilito nella legge dell'8 agosto del 1977, n. 583, per i geometri ed in quella del 2 aprile 1980, n. 127, per le ostetriche, il contributo personale sia dovuto sul reddito dichiarato, anzichè su quello accertato. La differenza è più che altro di carattere psicologico, perchè è noto come gli accertamenti, a differenza di quanto avveniva al tempo della ricchezza mobile, siano statisticamente piuttosto rari e di non molto grande rilevanza; la Cassa avrebbe quindi ben scarso vantaggio dal percepire il contributo sulle differenze accertate.

Inoltre si consideri che le norme criticate sarebbero anche di dubbia costituzionalità imponendo un contributo sul quale non viene calcolata la pensione: infatti mentre il contributo è dovuto sul reddito dichiarato e su quello definito, la pensione è calcolata (articolo 2 primo comma) soltanto sul dichiarato.

Eliminando, sia nell'articolo 10 che nello articolo 17, ogni riferimento al reddito definito, si eviterà ogni questione di costituzionalità.

La seconda modifica ha lo scopo di correggere un'altra grave incongruenza che la attuale legge commette a danno dei pensionati: essi, se proseguono la professione, pagano l'intero contributo non solo per i cinque anni utili ad ottenere il supplemento di cui all'ottavo comma dell'articolo 2, ma anche successivamente, quando il versamento del contributo non darà loro più alcun vantaggio. È necessario dunque correggere tale norma, anch'essa già impugnata ricor-

dando che i pensionati seguiranno a versare il contributo integrativo dell'articolo 11.

All'articolo 11, la stessa Cassa risulta chiedere di correggere l'errore materiale contenuto nell'ultimo comma, in quanto il richiamo deve essere all'articolo 13 secondo comma.

All'articolo 13, con le modifiche proposte si vuole rendere il contributo dell'articolo 10 aggiornabile annualmente, anzichè ogni quattro anni. Se al secondo comma si stabilisce di variare annualmente il contributo dell'articolo 11, non si vede perchè il contributo dell'articolo 10 debba rimanere fermo per quattro anni, anche se il buono o il cattivo andamento finanziario della Cassa consiglia diminuzioni o aumenti di contributi.

All'articolo 15: la correzione è conseguente alla soppressione del quarto comma dell'articolo 2.

Le altre modifiche proposte sono volte ad eliminare dalla legge due meccanismi gravemente riduttivi degli interessi dei pensionati. Il primo è quello di ridurre la rivalutazione al 75 per cento della svalutazione verificatasi nel periodo considerato; tale riduzione non trova corrispondenza nel successivo articolo 16, dove è detto (terzo comma) che il contributo minimo è adeguato in proporzione alla variazione dell'indice ISTAT; quanto alle eventuali eccedenze rispetto ai contributi minimi, che gli iscritti attivi devono pagare, la rivalutazione è evidentemente più che automatica; tutto questo ha per conseguenza che quando sono gli iscritti a pagare, il debito viene rivalutato per intero, quando la Cassa paga le pensioni la rivalutazione è al 75 per cento o a quella minore o maggiore misura determinabile con la procedura dell'articolo 13 (articolo 15 ultimo comma).

Il secondo meccanismo riduttivo è quello di calcolare la svalutazione rapportandola al penultimo anno, anzichè all'ultimo: così gli anni non rivalutati sarebbero due, il penultimo e l'ultimo, e quelli precedenti lo sarebbero in misura inadeguata. Ciò è in contraddizione con quanto la stessa legge stabilisce in via di principio nel secondo comma dell'articolo 2: « i redditi annuali dichiarati escluso l'ultimo, sono rivalutati » eccetera.

Da ciò deriva la necessità di sopprimere gli ultimi due commi dell'articolo 15.

Le modifiche all'articolo 16 sono sostanzialmente di coordinamento, conseguenti alla proposta soppressione del quinto comma dell'articolo 2.

Nell'articolo 17 viene proposta la soppressione del secondo comma, anch'essa come conseguente a quanto proposto per l'articolo 10.

All'articolo 18, la decorrenza degli interessi di mora da una data (1° gennaio) precedente alla scadenza del debito contributivo, e cioè relativa al periodo in cui non vi era mora, è evidentemente un *lapsus* meritevole d'essere corretto.

Con l'articolo 21 si escludono dalla restituzione dei contributi, che la Cassa opera a favore di coloro che non hanno maturato il diritto a pensione, i contributi di cui alla tabella E della legge n. 319 del 1975. Non se ne vede la ragione, trattandosi di contributi di carattere personale, dovuti dall'iscritto, senza alcun diritto di rivalsa, pagati con un meccanismo che ne permetteva la riscossione con forte anticipo rispetto al normale contributo percentuale. Non esiste pertanto alcun titolo che possa giustificare un tale introito da parte della Cassa, considerando anche che questa paga solo l'interesse legale (5 per cento) quando nello stesso articolo, per il caso inverso, l'iscritto deve pagare l'interesse del 10 per cento e la rivalutazione secondo l'articolo 16.

All'articolo 22: la gravissima penalità (una volta e mezzo il contributo dovuto) comminata nel secondo comma per il caso di omessa domanda di iscrizione alla Cassa è una duplicazione della penalità stabilita nel quarto comma dell'articolo 17 per il caso di omessa comunicazione del reddito dichiarato: infatti, la comunicazione del reddito dichiarato è obbligatoria per tutti gli iscritti agli albi, quindi anche per coloro che non sono iscritti alla Cassa; i dati trasmessi con la dichiarazione dell'articolo 17 mettono automaticamente la Cassa in grado di effettuare l'iscrizione quando è dovuta.

Con l'attuale formulazione degli articoli 17 e 22, l'avvocato non ancora iscritto alla Cassa che non effettui la comunicazione viene a pagare tre volte e mezzo il contributo

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dovuto, oltre gli interessi. Questo sembra veramente troppo e si propone di sopprimere la penale del terzo comma dell'articolo 22.

All'articolo 23 per indicazione della stessa Cassa viene richiesta la esclusione degli interessi per le somme di cui al quarto comma ed un coordinamento.

All'articolo 24 il riferimento all'anno anteriore alla data ivi richiamata deve essere, evidentemente, sostituito con quello degli « anni anteriori ».

All'articolo 25 si rileva che non c'è nessun motivo per sottrarre al calcolo della pensione il contributo della tabella *E* della legge n. 319 del 1975. Si trattava di un contributo avente sostanziale carattere soggettivo in quanto collegato ad un incarico che il professionista aveva ricevuto e appare pertanto opportuno il chiarimento che include, nel calcolo del decuplo, anche i contributi di cui alla tabella *E*. Sempre come coordinamento, la soppressione del quarto comma dell'articolo 2 comporta la soppressione del secondo comma dell'articolo 25.

All'articolo 26 viene apportata una modifica che corrisponde, a quanto risulta, alle istanze avanzate dalla stessa Cassa e che è inserita anche nella proposta di legge n. 2663 della Camera.

All'articolo 27, per coordinamento, si prevede la soppressione del richiamo al quarto comma dell'articolo 2 egualmente da sopprimere.

Più complessa è la modifica dell'articolo 28, che presenta molti di quegli aspetti che sono stati contestati dagli interessati anche in sede giurisdizionale.

Si propone di sostituire tutta la norma, come indicato nel testo.

Nel primo comma le modifiche apportate riguardano:

la data di riferimento, che ormai è possibile indicare chiaramente;

il termine di decadenza, che è opportuno spostare a due anni dall'entrata in vigore del nuovo regime;

l'aggiunta dell'indicazione degli articoli 15 e 16, per chiarire che anche per il ricalcolo si considera la rivalutazione dei

redditi e che anche le pensioni ricalcolate sono valutate come le altre.

Vengono poi eliminate come inutili le parole: « ove la domanda non sia presentata, eccetera ».

Si propone di sopprimere totalmente il secondo comma, che nel testo originario non ha significato, limitandosi esso a richiamare, in modo oscuro e frammentario, alcuni criteri di calcolo, che risultano già sufficientemente e chiaramente richiamati con l'indicazione degli articoli 2, eccetera, fatta nel primo comma.

Col secondo comma nel nuovo testo proposto, si vuole lasciare a coloro che abbiano maturato il diritto a pensione entro il 31 dicembre 1981, un'ulteriore scelta, prevedendo un secondo criterio di ricalcolo, favorevole ai pensionati che nell'età tra 65 e 70 anni hanno avuto, anziché la flessione statisticamente normale, un incremento di lavoro. Vediamo di chiarire con un esempio:

Un avvocato che ha compiuto i 65 anni nel 1976, ha le seguenti possibilità:

1) mantenere la pensione liquidatagli e conseguire il miglioramento previsto dall'emendamento all'articolo 15;

2) ottenere il ricalcolo secondo il primo comma dell'articolo 28 e cioè avere, per ogni anno d'iscrizione, la percentuale dell'1,75 per cento della media del reddito dichiarato per gli anni 1966-1975, previa rivalutazione ai sensi dell'articolo 15 degli anni anteriori al 1975 fino ai valori di tale anno; dopo altri cinque anni, e cioè nel 1981, ottenere il supplemento secondo l'ottavo comma dell'articolo 2, ammontante all'1,75 per cento moltiplicato 5 sulla media dei redditi dichiarati per gli anni 1976-1980, previa rivalutazione;

3) ottenere il ricalcolo secondo il nuovo secondo comma dell'articolo 28, e cioè avere, per ogni anno di iscrizione, la percentuale dell'1,75 per cento sulla media dei redditi dichiarati per gli anni 1971-1980, previa rivalutazione; in tal caso ovviamente senza il supplemento.

In tutte le tre ipotesi sarà dovuta la rivalutazione ai sensi dell'articolo 27.

L'articolo 24 del disegno di legge potrebbe anche rappresentare una precisazione quasi superflua, ma è stato formulato perchè non sussistano dubbi in proposito.

Con l'attuale legge 20 settembre 1980, n. 576, l'iscrizione all'albo degli avvocati e procuratori corre parallelamente con l'iscrizione alla Cassa, mentre precedentemente l'iscrizione alla Cassa era facoltativa, per cui, chi ha ritenuto di non iscriversi, esercitando un suo diritto, ha manifestato il desiderio di non volere assicurarsi i trattamenti derivanti dall'iscrizione alla Cassa. Sarebbe pertanto quanto meno singolare pretendere successivamente dei contributi per quel periodo, quando l'interessato dichiara di cancellarsi dall'albo professionale.

* * *

Con le modifiche di cui sopra, che trovano ormai la loro sostanziale rispondenza in molte delle normative che regolano la previdenza nei settori professionali, si ritengono eliminabili molte delle cause che mettono in difficoltà gli stessi amministratori della Cassa, chiamata ad un lavoro di grande responsabilità che presuppone, per la stessa loro tranquillità, una normativa non equivoca. E se ne avvantaggeranno anche gli iscritti alla Cassa, che a fronte di una prospettiva che essi stessi hanno voluto, volta ad escludere nel tempo ogni contributo che non sia soggettivo, tuttavia chiedono che fino da ora si risolvano le macroscopiche ingiustizie che colpiscono i più deboli (i pensionati, i titolari di pensioni di reversibilità, gli anziani) ed anche i più giovani che chiedono una certezza non illusoria per il loro futuro.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

All'articolo 1 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il trattamento di pensione è cumulabile con la pensione di guerra, con la pensione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e con qualsiasi altra pensione od assegno o trattamento di natura mutualistica o previdenziale e con le pensioni statali ».

Art. 2.

L'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è così modificato:

al primo comma, la cifra: « 1,50 » è sostituita dall'altra: « 1,75 » e le parole: « presentate nei dieci anni » sono sostituite dalle seguenti: « presentate per i dieci anni »;

al terzo comma, le parole: « nel secondo anno anteriore » sono sostituite dalle seguenti: « nell'anno anteriore »;

il quarto, il quinto e il sesto comma sono soppressi;

all'ottavo comma, sono sopresse le parole: « per almeno cinque anni »; dopo le parole: « supplemento della pensione, da effettuarsi » sono inserite le seguenti: « alla cessazione dell'esercizio professionale e comunque »; le parole: « alla metà delle » sono sostituite dalle altre: « alle stesse »;

al nono comma, sono sopresse le parole: « sino all'1,75 per cento ».

Art. 3.

All'articolo 3 della legge 20 settembre 1980, n. 576, sono soppressi il secondo e il quarto comma; al terzo comma, le parole: « dal primo al quinto » sono sostituite dalle seguenti: « dal primo al terzo ».

Art. 4.

L'articolo 4 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è così modificato:

al primo comma, lettera *b*), sono soppresse le parole: « e l'iscrizione sia in atto continuativamente da una data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età dell'iscritto medesimo »;

al secondo comma, le parole: « Per il calcolo della pensione » sono sostituite dalle seguenti: « Per la determinazione della misura della pensione »;

al terzo comma, la parola: « perdita » è sostituita con l'altra: « sospensione ».

Art. 5.

Al terzo comma dell'articolo 5 della legge 20 settembre 1980, n. 576, sono aggiunte le parole: « , fermo il minimo di cui al terzo comma dell'articolo 2 ».

Art. 6.

L'articolo 7 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è così modificato:

al quarto comma, le parole: « Le pensioni di reversibilità e indirette spettano solo ai superstiti di chi sia stato iscritto alla Cassa con carattere di continuità, con esclusione del praticantato, a partire da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età » sono sostituite dalle seguenti: « La pensione di reversibilità spetta »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le quote delle pensioni di reversibilità ed indirette erogate per ogni figlio a carico, o per i soli figli superstiti, disciplinate dalla normativa previdenziale forense, anche precedente, non costituiscono maggiorazione delle pensioni, cui siano applicabili le norme generali sugli assegni familiari ».

Art. 7.

All'articolo 10 della legge 20 settembre 1980, n. 576, al primo comma, sono soppresse le parole: « e dalle successive definizioni »; al secondo comma, dopo le parole: « di cui ai commi precedenti è dovuto » sono aggiunte le seguenti: « fino al compimento dei cinque anni di cui all'ottavo comma dell'articolo 2 ».

Art. 8.

All'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 20 settembre 1980, n. 576, le parole: « dall'articolo 13, primo comma » sono sostituite dalle altre: « dall'articolo 13, secondo comma ».

Art. 9.

All'articolo 13 della legge 20 settembre 1980, n. 576, al primo comma, sono soppresse le parole: « ogni quattro anni » ed è altresì soppresso il periodo: « La prima variazione può avvenire nel 1983, con effetto dal 1° gennaio 1984 »; al quarto comma, sono soppresse le parole: « da disporre ogni quattro anni ».

Art. 10.

Al penultimo comma dell'articolo 14 della legge 20 settembre 1980, n. 576, le parole: « al comma precedente » sono sostituite dalle altre: « ai precedenti commi secondo e terzo ».

Art. 11.

All'articolo 15 della legge 20 settembre 1980, n. 576, al primo comma, sono soppresse le parole: « nonchè per la determinazione della pensione minima di cui all'articolo 2, quarto comma »; sono altresì soppresi il terzo e il quarto comma.

Art. 12.

All'ultimo comma dell'articolo 16 della legge 20 settembre 1980, n. 576, sono sop-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

presse le parole: « all'articolo 2, quinto comma, »; le parole: « i primi ed il secondo » sono sostituite con le seguenti: « il primo » e la parola: « terzo » è sostituita con l'altra: « secondo ».

Art. 13.

All'articolo 17 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è soppresso il secondo comma; al penultimo comma, le parole: « e gli accertamenti definitivi concernenti tutti gli avvocati e i procuratori, nonchè i pensionati » sono sostituite con le altre: « di tutti gli avvocati e procuratori nonchè dei pensionati ».

Art. 14.

Al quinto comma dell'articolo 18 della legge 20 settembre 1980, n. 576, sono sopresse le parole: « decorrono dal 1° gennaio dell'anno in cui deve essere eseguita la comunicazione e ».

Art. 15.

Al primo comma dell'articolo 21 della legge 20 settembre 1980, n. 576, sono sopresse le parole: « esclusi quelli di cui alla tabella E allegata alla legge 22 luglio 1975, n. 319 ».

Art. 16.

Al secondo comma dell'articolo 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576, sono sopresse le parole: « L'iscritto, in caso di omessa domanda, è tenuto a pagare una penalità pari ad una volta e mezzo i contributi dovuti per ogni anno di ritardo ».

Art. 17.

All'articolo 23 della legge 20 settembre 1980, n. 576, al quarto comma, dopo le parole: « articolo 18, terzo comma », sono inserite le seguenti: « e senza interesse alme-

no fino al suddetto termine»; al quinto comma, le parole: « ai sensi dell'articolo 18, quinto comma » sono sostituite dalle altre: « ai sensi dell'articolo 18, sesto comma ».

Art. 18.

Al secondo comma dell'articolo 24 della legge 20 settembre 1980, n. 576, le parole: « nell'anno anteriore a tale entrata in vigore e in quelli precedenti » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni anteriori alla data suddetta ».

Art. 19.

L'ultimo comma dell'articolo 25 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è sostituito dal seguente:

« Al decuplo del contributo soggettivo di ciascun anno è aggiunto il decuplo di quanto eventualmente versato dall'iscritto, relativamente a ciascun anno, ai sensi della tabella *E* allegata alla legge 22 luglio 1975, n. 319 ».

Art. 20.

L'articolo 26 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è così modificato:

dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

« Le pensioni di vecchiaia, comunque denominate, maturate anteriormente al 1° gennaio 1982 e rimaste fisse nella misura prevista per i sessantacinquenni, secondo la tabella *A* allegata alla legge 22 luglio 1975, n. 319, vengono aumentate, al compimento del settantesimo anno, nella misura di lire 1.482.000 annue; questo aumento non è rivalutabile e dal suo ammontare andranno dedotti gli importi delle rivalutazioni previste nell'articolo 27, che vanno applicate sulla misura delle pensioni in atto all'entrata in vigore della presente legge. Il suddetto aumento non si applica a chi ha ottenuto il ricalcolo della pensione secondo quanto previsto nell'articolo 28. »;

il penultimo comma è sostituito dal seguente:

« Per coloro che siano iscritti alla Cassa dal 1952, saranno utili, a tutti i fini pensionistici della presente legge, anche gli anni di anteriore effettivo esercizio professionale. »;

dopo l'ultimo comma, è inserito il seguente:

« Per le pensioni che matureranno nel corso del 1982, la misura minima, in applicazione del secondo comma dell'articolo 2, viene determinata con riferimento al contributo minimo fissato nella presente legge ».

Art. 21.

All'articolo 27 della legge 20 settembre 1980, n. 576, al primo comma, le parole: « ai sensi dell'articolo 15 » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi dell'articolo 16 »; al terzo comma, sono soppresse le parole: « 2, quinto comma ».

Art. 22.

L'articolo 28 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è sostituito dal seguente:

« Coloro che abbiano maturato il diritto a pensione di vecchiaia o di invalidità od a pensione di reversibilità o indiretta prima del 1° gennaio 1982, possono chiederne il ricalcolo secondo gli articoli 2, 4, 5, 15, 16 e 25 presentando domanda documentata alla Cassa, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 1982.

Per i pensionati di cui al precedente comma, che abbiano proseguito l'esercizio professionale dopo il pensionamento, si procede, qualora ne facciano richiesta nella domanda di ricalcolo, ad un'unica determinazione della pensione sulla base della media decennale del reddito dichiarato per i dieci anni precedenti a quello della cessazione dell'esercizio professionale e comunque, se l'esercizio non sia ancora cessato, a quello in cui si compiono i cinque anni del pensionamento ».

Art. 23.

Al terzo comma dell'articolo 29 della legge 20 settembre 1980, n. 576, sono soppresse le parole: « in unica soluzione »; le parole: « L'omesso o ritardato pagamento comporta la decadenza della domanda » sono sostituite dalle seguenti: « Per queste ultime i termini e le modalità di pagamento sono quelli disciplinati nell'articolo 23, commi quarto, quinto e sesto ».

Art. 24.

Gli avvocati e procuratori legali iscritti all'albo professionale, ma non iscritti alla Cassa di previdenza ed assistenza, anteriormente all'entrata in vigore della legge 20 settembre 1980, n. 576, non sono tenuti ai versamenti di cui alla predetta legge, qualora richiedano la cancellazione dall'albo professionale entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.